



SCHEMA-TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI AUTORIZZATI DAL COMUNE DI MANTOVA

ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 recante: "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 08/11/2017

Sommario:

1. Finalità del disciplinare
2. Caratteristiche del mercato
3. Soggetti ammessi alla vendita
4. Prodotti agricoli posti in vendita
5. Modalità di vendita
6. Addetti alla vendita
7. Monitoraggio dei prezzi
8. Calendario del mercato e orari
9. Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato
10. Disposizioni igienico-sanitarie
11. Esercizio dell'attività e controlli

Il presente disciplinare, il cui schema-tipo è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 nella seduta del 15.05.2007, regola le modalità di vendita e la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato "Mercato Agricolo" ubicato nel locale aperto al pubblico/ su area pubblica/ su area privata sito/a a Mantova in via S. Maria delle Grazie n. 12.

Lo svolgimento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i., in applicazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

Art. 1 È Finalità del disciplinare

1. La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscano la partecipazione ai mercati riservati alla vendita diretta di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli. In particolare, il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
 - fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 2 - Caratteristiche del mercato

1. Il mercato denominato "Mercato Agricolo" è ubicato nel Comune di Mantova nel locale aperto al pubblico/ su area pubblica/ su area privata sito/a in Via S. Maria delle Grazie n. 12.
2. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:
 - a) Tipologia di svolgimento: ANNUALE/STAGIONALE (dal 01 gennaio al 30 giugno/ dal 1 luglio al 31 dicembre);
 - b) Periodicità: mensile/ quindicinale/ settimanale /quotidiana salva la possibilità, in concomitanza con eventuali manifestazioni che si svolgono nell'area pubblica di riferimento, di svolgere edizioni straordinarie da concordare, di volta in volta con l'Amministrazione Comunale;
 - c) Ubicazione: Individuazione del locale aperto al pubblico o dell'area privata compete al soggetto richiedente nel rispetto delle vigenti normative in materia edilizio-urbanistica, di destinazione d'uso ed igienico-sanitaria. L'individuazione di un'area pubblica, coperta o scoperta, è demandata alla Giunta Comunale;
 - d) numero minimo operatori: n°4, sia per mercati in locali aperti al pubblico o su area privata, sia per mercati su area pubblica;
3. Per i mercati che si svolgano in locali aperti al pubblico o su aree private la tipologia di svolgimento (annuale/stagionale), la periodicità di svolgimento e l'ubicazione devono essere indicati sulla domanda ed esplicitamente approvati nell'atto autorizzatorio.

Art. 3 È Soggetti ammessi alla vendita

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) svolgimento della propria attività e/o ubicazione dell'unità produttiva agricola principale o, in caso di società, delle unità produttive agricole dei soci, nell'ambito territoriale della provincia di Mantova o nei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della stessa;
 - b) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 4 È Prodotti agricoli posti in vendita

1. Nel mercato è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli esclusivamente ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato, nel rispetto del limite del 30%, nonché di prodotti della pesca, dell'orticoltura e molluschicoltura. I prodotti devono provenire dalla propria azienda od allevamento in modo esclusivo o, comunque, in misura non inferiore al 70% della totalità delle produzioni poste in vendita sul proprio banco. Nei mesi invernali, caratterizzati da minor produzione, devono essere almeno rispettati i dettami dell'art.4, comma 1 del D.lgs. 228/2001.
2. Sono ammessi alla vendita esclusivamente i prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel disciplinare del mercato, alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. Qualora la trasformazione del prodotto posto in vendita non avvenga in azienda, dovrà essere prodotta documentazione comprovante l'avvenuta trasformazione da parte di ditta autorizzata (contratto, fatturazioni, ecc.);
4. I prodotti posti in vendita devono essere non geneticamente modificati e, nel caso di animali, essere stati alimentati con mangimi non OGM, come da regolamentazione comunitaria e nazionale vigente, esclusivamente di origine vegetale e non sottoposti a trattamenti ormonali. Per i prodotti derivati da animali, tuttavia, dovrà essere certificata un'alimentazione degli animali medesimi con mangimi non OGM espressamente entro due anni dall'approvazione del presente disciplinare.

Art. 5 - Modalità di vendita

1. I prodotti posti in vendita nel mercato devono provenire esclusivamente da imprese che abbiano sede e/o svolgano la propria attività nel territorio della provincia di Mantova o dei Comuni immediatamente confinanti con il territorio della stessa.
2. Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati esclusivamente di provenienza aziendale e - nel limite indicato nell'art. 4 comma 1 del presente disciplinare-, prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale del mercato. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).
3. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

4. Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui di terriccio.
5. Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), devono porsi nelle condizioni di garantire, attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:
 - assenza nell'alimentazione di farine animali;
 - utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi di esclusiva origine minerale);
 - assenza di trattamenti ormonali agli animali.
6. È fatto obbligo di dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.
7. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile:
 - a) il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello (o con altre modalità idonee allo scopo);
 - b) l'indicazione della varietà e della provenienza (dalla azienda diretta o da altra azienda):
8. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
9. L'imprenditore deve rispettare le principali norme igienico-sanitarie, nonché in materia di etichettatura, di tracciabilità e di gestione dei rifiuti differenziati.
10. Ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti a disposizione dei mercati, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività, tranne i rifiuti ingombranti, che dovrà smaltire negli appositi spazi previsti. Al fine di limitare la produzione di rifiuti, i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere in materiale biodegradabile e compostabile, in ottemperanza alle norme vigenti.
11. L'area adibita alla vendita e le zone circostanti il mercato dovranno essere lasciate sgombre e pulite.

Art.6 È Addetti alla vendita

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali, autocertificati al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 7 - Monitoraggio dei prezzi

1. Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile, fornendo, anche sulle etichette, indicazioni utili e corrette, finalizzate a facilitare la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni periodiche.

Art. 8 - Calendario del mercato e orari

1. Il mercato di cui al precedente art. 2 osserverà il seguente orario:
 - dalle ore alle ore - scarico e approntamento banco;
 - dalle ore alle ore - esposizione dei prodotti e vendita al pubblico;
 - dalle ore alle ore - ricarico merce e sgombero dell'area.
2. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, il Dirigente del Settore comunale competente potrà autorizzare il prolungamento dell'orario; per motivi di pubblico interesse, potrà altresì disporre la sospensione o la variazione del giorno di svolgimento del mercato.
3. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare lo spazio di vendita prima dell'orario stabilito, secondo quanto indicato al comma 1.
4. Qualora vi sia coincidenza nello svolgimento del mercato agricolo con mercati straordinari su area pubblica, oppure con fiere, manifestazioni od eventi interessanti la stessa area, è data facoltà al Dirigente del Settore comunale competente di disporre la soppressione o lo

spostamento temporaneo dello stesso. Lo spostamento non potrà mai coincidere con altro mercato di carattere ordinario.

Art. 9 È Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

1. Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente disciplinare e del regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli approvato dal Comune di Mantova, nonché al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.
2. Le stesse dovranno garantire ai soggetti preposti ai controlli la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda stessa, al fine di constatare di persona le modalità di produzione di quanto posto in vendita.
3. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione al consumatore.
4. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato, devono essere in possesso di tutta la documentazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'attività nel rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria.
5. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono altresì tenuti all'osservanza di quanto previsto dal regolamento comunale e al puntuale rispetto di quanto di seguito indicato:
 - a. esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b. osservare le disposizioni comunali relative agli orari di vendita del mercato e, nel caso di mercato su area pubblica, gli orari di accesso e sgombero;
 - c. osservare, nel caso di mercato su area pubblica, le disposizioni comunali riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
 - d. osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale e dalle vigenti normative di settore;
 - e. lasciare pulito lo spazio occupato;
 - f. provvedere al pagamento dei tributi e delle imposte comunali;
 - g. assicurare la continuità di partecipazione al mercato.

Art. 10 - Disposizioni igienico-sanitarie

1. L'attività del mercato dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art.11 - Esercizio dell'attività e controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
2. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere svolta nel rispetto del regolamento comunale, del presente disciplinare di mercato e della normativa vigente in materia.
3. Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune e degli Organi competenti previsti dalle vigenti normative.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale e dal presente disciplinare di mercato comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative previste dal regolamento comunale.
5. E' comunque fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste da leggi, regolamenti ed altre normative di settore vigenti.